

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA

Ufficio fallimentare

in persona dei Magistrati:

dott.sa Rossella Mastropietro Presidente

dott.sa Roberta Cosentini Giudice

dott.sa Claudia Gemelli Giudice rel.

sull'istanza di ammissione al concordato preventivo proposta da TRANSNOVA SRL, con sede in Volpiano (TO), via Brandizzo n. 444,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Vista l'istanza di ammissione a concordato preventivo e la documentazione ad essa allegata; vista la memoria integrativa e la documentazione depositata in vista dell'udienza in data 16.6.2017, ove sono stati sentiti il legale rappresentante della società, i legali e il pre-commissario; osserva quanto segue.

* * *

Nel decreto interlocutorio *ex art.* 162 co. 1 l.f., depositato l'8.6.2017, si è rilevato che la società ha provveduto al pagamento di crediti anteriori al deposito della domanda di concordato (29.3.2017) in violazione della prescrizione contenuta nel decreto con cui è stato concesso il termine *ex art.* 161 co. 6 l.f.

In particolare, nella prima relazione periodica (depositata il 15.5.2017), la società ha dato atto di aver pagato, il 4.4.2017 e il 13.4.2017, fatture antecedenti al deposito della domanda di concordato (29.3.2017) a mezzo di assegni bancari tratti su Banca Intermobiliare di Investimenti per il complessivo importo di € 23.719,20. La società specificava di essere disponibile alla reintegrazione della provvista.

A seguito di chiarimenti richiesti dal pre-commissario è altresì emerso che nel periodo 29.3.2017-30.4.2017 sono stati pagati fornitori della società per € 33.802,60 a mezzo di compensazioni effettuate dal Consorzio Coop. Nord Ovest. Sul punto la società ha riferito che trattasi di compensazioni indebitamente operate dal Consorzio per far fronte a propri debiti verso TRANSNOVA.

Ora, come rilevato, nel decreto con cui è stato accordato alla società il termine richiesto è stato espressamente indicato che la società *“non può effettuare il pagamento di crediti anteriori per*



nessun motivo” e che “*in caso di violazione di uno qualunque degli obblighi predetti ... il Tribunale dichiarerà inammissibile la domanda*”.

Il divieto trova la sua *ratio* nell'esigenza di garantire la *par condicio creditorum* e la sua fonte normativa nel disposto dell'art. 167 l.f. (che con la sua disciplina degli atti di straordinaria amministrazione, comporta che il patrimonio dell'imprenditore in pendenza di concordato sia oggetto di un'oculata amministrazione perché destinato a garantire il soddisfacimento di tutti i creditori), dell'art. 168 l.f. (che reca il divieto ai creditori di iniziare azioni esecutive nei confronti della società che ha presentato la domanda di concordato) e dell'art. 182-*quinquies* co. 5 l.f. (che consente al debitore che presenti domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di effettuare pagamenti di crediti anteriori, ma solo se autorizzato dal tribunale ed in presenza dell'attestazione di un professionista in ordine al carattere di “essenzialità” delle prestazioni per la prosecuzione dell'attività e la sua funzionalità al migliore soddisfacimento dei creditori).

Non ignora il Collegio la giurisprudenza della Suprema Corte formatasi sul punto, secondo cui la dichiarazione d'inammissibilità della domanda di concordato per l'avvenuto pagamento di debiti anteriori richiede la sussistenza di due requisiti: 1) lo stato soggettivo di mala fede della società in quanto diretto a frodare i creditori; 2) il pregiudizio alla possibilità di adempimento della proposta negoziale formulata con la domanda di concordato come conseguenza del pagamento effettuato (cfr. Cass. n. 7706/2016).

L'applicazione di tale principio al caso di specie induce il Collegio a concludere per la dichiarazione d'inammissibilità della domanda proposta dalla ricorrente.

Quanto al primo profilo - fermo che la società non ha nemmeno provato a giustificare il motivo dei due pagamenti avvenuti, né nei chiarimenti inviati al pre-commissario né in quelli forniti al Tribunale per l'udienza *ex art.* 162 l.f. - occorre rilevare che i pagamenti di cui si discute, come rilevato dal pre-commissario, sono verosimilmente avvenuti per l'effetto di incasso, da parte dei creditori, di assegni postdatati rilasciati dalla società prima dell'ammissione alla procedura di concordato.

Ritiene il Collegio non vi siano quindi gli estremi per ravvisabile un comportamento fraudolento in capo alla società, sebbene la chiara affermazione del divieto di pagamento di crediti anteriori contenuto nel decreto notificato alla società e sebbene, questo è certo, la società non si sia evidentemente premurata di avvisare le banche dell'avvenuto deposito della domanda di concordato.

Ciò non elimina però la necessità di verificare l'effetto del pagamento avvenuto rispetto ai creditori concorsuali.



L'effetto di violazione della *par condicio creditorum* v'è stato e l'unico modo che avrebbe avuto la società per eliminarlo era quello di provvedere all'immediata reintegra della provvista, ma ciò non è stato possibile a causa dello stato d'illiquidità in cui versa, come dalla stessa ricorrente confermato nell'ultima memoria integrativa depositata, ove la reintegra delle somme pagate è stata subordinata allo svincolo di somme detenute presso la Banca Intermobiliare di Investimenti; svincolo che allo stato è del tutto incerto (come risulta dalla lettera che il legale di TRANSNOVA ha inviato alla banca, doc. 0 allegato alla memoria integrativa).

Ad oggi la società dispone solo di € 31.856,90 per effetto di incassi avvenuti nel corso di questo mese (oltre alla cauzione di € 35.000 depositata in adempimento di quanto previsto dal Tribunale nel decreto *ex art. 161 co. 6 l.f.*) e tale carenza di liquidità rende evidente, oltre la difficoltà con cui la società potrebbe sostenere l'onere concordatario, l'effetto pregiudizievole che i pagamenti avvenuti (seppur per il solo importo di € 23.000) generano per i creditori.

Infatti, come è stato osservato (cfr. Trib. Milano 18.4.2016), nella fase di pre-concordato quale quella in cui si versa, in mancanza di una proposta e di una completa *disclosure* sulla strada che la società debitrice intende percorrere per gestire la sua situazione di crisi, il giudizio di disvalore oggettivo della condotta di pagamento dei creditori anteriori richiesto dalla giurisprudenza citata (Cass. n. 7706/2016) non può che essere inteso come pregiudizio in astratto conseguente per i creditori. E la citata mancanza di liquidità a fronte del pagamento avvenuto rende evidente il danno per i creditori concorsuali, che, al contrario di quelli che hanno ricevuto i pagamenti, non hanno potuto essere soddisfatti, in quanto vincolati dal divieto di dare inizio ad azioni esecutive ai danni della società.

In tale contesto e nell'impossibilità di reintegrare la provvista relativa ai pagamenti si impone, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato.

Si provvede con separato decreto alla liquidazione delle competenze del pre-commissario.

PQM

Visto l'art. 162, il Tribunale,

dichiara inammissibile la domanda di concordato presentata da TRANSNOVA SRL e dispone la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficio del Registro delle Imprese per la sua pubblicazione.

Si comunichi alla proponente, al pre-commissario e al PM.

Così deciso nella camera di consiglio dell'Ufficio fallimentare il 22.6.2017.

Il Presidente
(dott. Rossella Mastropietro)

